

Art. 19

Edificabilità nelle sottozone agricole E4

1. Le zone agricole E4 sono gli aggregati abitativi di vecchio impianto ove prevalgono le tipologie insediative agricole, che costituiscono il presidio storico del territorio rurale. Tali aree sono utilizzabili per l'organizzazione dei centri rurali.

2. L'edificazione nelle zone agricole E4 è di norma regolata dalle disposizioni previste per le zone agricole E3 e contenute nell'articolo precedente.

3. Qualora l'azienda presenti appezzamenti in altre sottozone, oltre alla E4, le opportunità di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 24/1985 potranno essere esercitate unicamente all'interno della sottozona E4

4. Sono individuati all'interno delle zone agricole E4 dei "lotti liberi non edificati" in cui sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione nei limiti e con le prescrizioni di cui al comma 3 del precedente art. 10.

5. Nei lotti liberi non edificati di cui al comma precedente non sono ammessi annessi rustici.